



---

**COMUNE DI LEDRO**

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI D'USO CIVICO**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 dd. 08.08.2023

## INDICE

### TITOLO I

#### NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto .....	4
Art. 2 – Beni di uso civico .....	4
Art. 3 – Determinazione degli aventi diritto .....	4
Art. 4 – Ampiezza dei diritti .....	5
Art. 5 – Contributo per l'esercizio dei diritti .....	5
Art. 6 – Divieti e sanzioni .....	5
Art. 7 – Regolamento per il funzionamento dei Municipi .....	6

### TITOLO II

#### SORTI DI LEGNA

Art. 8 – Definizione e misura del diritto .....	6
Art. 9 – Procedure per la prenotazione di sorti di legna .....	7
Art. 10 – Tempi di lavorazione .....	7
Art. 11 – Modalità di utilizzo .....	7
Art. 12 – Divieti .....	8

### TITOLO III

#### PIARDEL

Art. 13 – Definizione e misura del diritto .....	9
Art. 14 – Procedure per la prenotazione e la disdetta del piardel .....	9
Art. 15 – Modalità di utilizzo .....	10
Art. 16 – Divieti .....	10

## **TITOLO IV**

### **LEGNA DESTINATA ALLA POPOLAZIONE ANZIANA**

Art. 17 – Definizione e misura del diritto .....	11
Art. 18 – Costi e procedure per la prenotazione della legna destinata alla popolazione anziana .....	12

## **TITOLO V**

### **LEGNAME “USO INTERNO”**

Art. 19 – Definizione e misura del diritto .....	12
Art. 20 – Costi e procedure per la prenotazione del legname “uso interno” .....	13

## **TITOLO VI**

### **LEGNAME DERIVATO DA SCHIANTI, SRADICAMNETI O DA ATTACCHI PARASSITARI**

Art. 21 – Costi e procedure per la prenotazione del legname derivante da schianti, sradicamenti o attacchi parassitari .....	14
--	----

## **TITOLO VII**

### **RICHIESTA DI PASCOLAMENTO SU PARTICELLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE**

Art. 22 – Definizione e misura del diritto .....	15
Art. 23 – Costi e procedure per l’utilizzo di zone pascolive .....	15

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI**

#### **Art. 1 Oggetto**

1. Il godimento delle terre e dei beni assegnati al Comune e rientranti nella categoria lett. A) dell'art.11 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 "Riordinamento degli Usi Civici" è disciplinato dal seguente regolamento.
2. Il presente regolamento tutela l'esercizio dei diritti di uso civico quale elemento fondamentale per la vita e lo sviluppo della popolazione locale e quale strumento primario per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro/silvo pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6 e del relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg.

#### **Art. 2 Beni di uso civico**

1. Ai fini del presente regolamento si considerano beni d'uso civico quelli risultanti:
  - a) dai decreti originari di assegnazione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
  - b) da decreti commissariali suppletivi;
  - c) da determinazioni del Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di usi civici;
  - d) da ogni altro atto avente forza di legge.
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.

#### **Art. 3 Determinazione degli aventi diritto**

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spettano ad ogni nucleo familiare residente nel territorio del Comune.
2. L'esercizio ed il godimento dei beni d'uso civico avvengono, salvo diversa disposizione, all'interno del territorio frazionale ove risiede l'avente diritto.
3. Agli effetti di questo regolamento è considerato nucleo familiare residente quello risultante dalla scheda di famiglia o di convivenza detenuta presso l'anagrafe comunale.

**Art. 4**  
**Ampiezza dei diritti**

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:
  - a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo in conformità al piano di assestamento forestale ed alle prescrizioni di polizia forestale di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n.3267;
  - b) numero degli utenti coinvolti nel godimento del diritto;
  - c) fabbisogno del nucleo familiare, valutato per analogia secondo i criteri di cui all'art.1021 del Codice Civile.

**Art. 5**  
**Contributo per l'esercizio dei diritti**

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico avvengono, salvo diversa disposizione, a titolo gratuito.
2. L'amministrazione comunale può quantificare un corrispettivo da richiedere agli utenti per l'esercizio dei diritti d'uso civico:
  - a) nel caso in cui le rendite dei beni d'uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di essi gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, la gestione e la sorveglianza dei beni medesimi;
  - b) nel caso in cui debbano essere sostenute spese dirette e specifiche per la fruizione dei diritti.

**Art. 6**  
**Divieti e sanzioni**

1. È vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, dei diritti e dei beni d'uso civico, intendendosi con questi anche i loro prodotti, frutti civili e naturali, rendite e derivati di qualsiasi tipologia.
2. È vietato l'utilizzo dei beni e diritti d'uso civico per scopi diversi da quello per cui sono stati legittimamente concessi.
3. Il mancato rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo comporta l'immediata revoca di quanto eventualmente concesso in forza del presente regolamento, con conseguente obbligo di restituzione dei beni già consegnati e di risarcimento dei danni causati a qualsiasi titolo al Comune.

**Art. 7**  
**Regolamento per il funzionamento dei Municipi**

1. Sono fatte salve le prerogative in materia di usi civici riconosciute ai Municipi ed ai loro organi istituiti presso il Comune ai sensi del “Regolamento per il funzionamento ed elezione dei Municipi” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 4 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni.

**TITOLO II**

**SORTI DI LEGNA**

**Art. 8**  
**Definizione e misura del diritto**

1. Per “sorte di legna” si intende la concessione in uso di una frazione di particella boschiva di proprietà comunale, per l’esclusivo utilizzo di legna da ardere necessaria al soddisfacimento del fabbisogno annuale familiare.
2. Hanno diritto alla sorte di legna i residenti del Comune in numero di una sorte per ogni nucleo familiare, con esclusione dei nuclei a cui sia già stato assegnato il piardel o la legna destinata alla popolazione anziana.
3. Con la presentazione della domanda il richiedente si impegna sotto la propria personale responsabilità ad usare il legnatico concesso esclusivamente per l’abitazione di residenza.
4. La concessione della “sorte di legna” avviene dietro corresponsione della somma che sarà determinata, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 5 del presente regolamento, con successivo provvedimento dell’amministrazione comunale.
5. La precisa individuazione sul territorio delle sorti di legna avverrà a cura dell’amministrazione comunale mediante sorteggio tra i richiedenti. Allo svolgimento delle operazioni di sorteggio potranno partecipare i prosindaci o soggetti dagli stessi delegati in rappresentanza dei Municipi, ove costituiti, nel numero massimo di una persona per Municipio.
6. Ad avvenuta estrazione sarà predisposta una cartografia in scala 1:5000 riportante la localizzazione delle singole sorti. Copia di detta cartografia sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito internet istituzionale ed all’Albo comunale, unitamente ad un elenco dei soggetti assegnatari nonché del mese di nascita degli stessi in caso di omonimia con aggiunta, in caso di ulteriore impossibilità ad identificare univocamente il candidato, del giorno di nascita.

**Art. 9**  
**Procedure per la prenotazione di sorti di legna**

1. La richiesta della sorte dovrà essere presentata a partire dal 1° gennaio ed entro e non oltre il termine perentorio fissato al 31 marzo di ogni anno.
2. Il pagamento delle somme di cui all'art. 8 andrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura di vendita rilasciata dal Comune.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente abbia ottemperato al corretto pagamento di quanto dovuto, la domanda sarà respinta e di ciò sarà data immediata comunicazione al cittadino inadempiente.

**Art. 10**  
**Tempi di lavorazione**

1. La sorte assegnata deve essere tagliata ed esboscata nel periodo intercorrente dal 20 settembre dell'anno di assegnazione al 31 maggio dell'anno successivo, salvo casi di riscontrata forza maggiore da comunicarsi tempestivamente per iscritto all'amministrazione comunale la quale provvederà a valutare la situazione esposta ed a disporre il proprio assenso alla proroga dei termini. In caso di mancato assenso alla proroga si applica il comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso non venga effettuato il taglio e l'esbosco nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario perde il diritto all'assegnazione di una nuova sorte per l'anno successivo. Egli, tuttavia, manterrà il diritto a tagliare la sorte precedentemente assegnata per un ulteriore anno solare, trascorso il quale perderà definitivamente il diritto all'utilizzo della sorte.

**Art. 11**  
**Modalità di utilizzo**

1. Il taglio delle latifoglie deve essere eseguito a regola d'arte con l'assoluto rispetto e rilascio delle matricine segnate, la legna e le ramaglie devono essere sistemate in modo da lasciare libere le strade, i sentieri ed i corsi d'acqua.
2. L'installazione di fili a sbalzo deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità forestale provinciale.
3. Il concessionario è tenuto a mantenere pulite le canalette presenti nel tratto di strada dove è situata la propria sorte e al pronto ripristino, a sua cura e spese, dei danni cagionati ad infrastrutture pubbliche dal taglio o dall'esbosco.
4. È cura del concessionario mantenere efficiente e transitabile il tratto di strada adibita all'esbosco della sorte assegnato.
5. Nel caso di inadempimento rispetto agli obblighi sanciti dai commi 3 e 4 del presente articolo, l'amministrazione comunale provvederà a ripristinare la strada con addebito delle spese al

concessionario, salve eventuali ed ulteriori sanzioni a titolo di risarcimento per i danni causati ai beni di pubblica proprietà.

6. Per l'esbosco a verricello di sorti sotto strada si dovrà evitare di intralciare con le proprie ramaglie le sorti di altri censiti che successivamente andranno ad effettuare il taglio nell'area adiacente.
7. Il taglio e l'utilizzazione della legna da ardere dovranno essere condotti nel rigoroso rispetto delle Prescrizioni di massima e norme di polizia forestale di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.

## **Art. 12** **Divieti**

1. È fatto esplicito divieto ai concessionari:
  - a) di subaffittare i beni concessi;
  - b) di commercializzare, a qualsiasi titolo, la legna ricavata;
  - c) di eseguire scavi o dissodamenti di qualsiasi natura nelle particelle in uso, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte dell'amministrazione e con le modalità indicate dall'autorità forestale provinciale secondo i principi dettati dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e relativi regolamenti di esecuzione;
  - d) di depositare la legna proveniente dalla sorte in luogo diverso dall'abitazione del concessionario. Qualora vi sia la necessità di deposito della legna ricavata in un luogo diverso dall'abitazione del titolare assegnatario, lo stesso deve comunicare preventivamente l'esigenza all'amministrazione comunale, indicando il luogo individuato.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti a) e b) del comma precedente, comporta l'immediata revoca della concessione, l'obbligo di restituzione al proprietario dei beni eventualmente già asportati e la sospensione per i successivi due anni dalla possibilità di richiedere nuove sorti di legna.
3. L'inosservanza della disposizione di cui al punto c) impone l'obbligo del ripristino dello stato precedente e l'assoggettamento del trasgressore alle sanzioni amministrative previste dalla legislazione provinciale in materia.
4. Il Comune rimane esclusivo proprietario dei beni ceduti in uso e di quanto in essi rinvenuto. Rimane proprietario anche degli alberi di alto fusto, delle matricine e di quant'altro non venga assegnato al taglio da parte dell'autorità forestale.
5. Il Comune si riserva il diritto di eseguire o di far eseguire a proprio insindacabile giudizio, entro il perimetro del bene concesso in uso, lavori di rimboschimento o di cura colturale al popolamento forestale (escluso il taglio della legna, anche ai fini di ripulitura), senza che il concessionario possa opporre pretese per disagi, danni o limitazioni subite.
6. Il Comune può sempre disporre controlli sul bene concesso, allo scopo di accertare lo stato di esecuzione dei lavori di utilizzazione.

## **TITOLO III**

### **PIARDEL**

#### **Art. 13**

#### **Definizione e misura del diritto**

1. Per “piardel” si intende la concessione in uso di una frazione di particella boschiva di proprietà comunale, per l'esclusivo utilizzo di legna da ardere necessaria al soddisfacimento del fabbisogno familiare.
2. Hanno diritto alla concessione del piardel i residenti del Comune in numero di un piardel per ogni nucleo familiare, con esclusione dei nuclei a cui sia già stata assegnata la sorte di legna o la legna destinata alla popolazione anziana.
3. Con la presentazione della domanda il richiedente si impegna sotto la propria personale responsabilità ad usare il legnatico concesso esclusivamente per l'abitazione di residenza.
4. La durata di concessione del piardel è di 9 anni, salvo esaurimento dello stesso in termini inferiori.
5. La concessione del “piardel” avviene dietro corresponsione della somma che sarà determinata, avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento, con successivo provvedimento dell'amministrazione comunale.
6. La precisa individuazione sul terreno delle particelle cedute in uso avverrà a cura dell'amministrazione comunale a seconda della disponibilità rilevata sul territorio. Delle nuove concessioni è data comunicazione ai soggetti richiedenti.

#### **Art. 14**

#### **Procedure per la prenotazione e la disdetta del piardel**

1. La richiesta del piardel dovrà essere presentata a partire dal 1° gennaio ed entro e non oltre il termine perentorio fissato al 31 marzo di ogni anno.
2. Il pagamento delle somme di cui all'art. 13 andrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura rilasciata dal Comune.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che il richiedente abbia ottemperato al corretto pagamento di quanto dovuto, la domanda sarà respinta e di ciò sarà data immediata comunicazione al cittadino inadempiente.
4. Il richiedente potrà disporre la disdetta della concessione di cui al presente titolo comunicando la propria volontà all'amministrazione comunale. In ogni caso la disdetta ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione.
5. Non si procederà a concessioni di nuovi piardei o di sorti di legna nei confronti di soggetti concessionari di piardei non completamente esauriti. Ciò è valido anche qualora tali soggetti

abbiano, precedentemente alla nuova richiesta, disposto la disdetta del piardel assegnato e non esaurito o qualora la precedente concessione sia venuta a scadere per il decorso naturale del termine di cui all'art. 13, comma 4 ed il piardel precedentemente assegnato non sia stato completamente esaurito.

### **Art. 15** **Modalità di utilizzo**

1. Il quantitativo massimo di legna annualmente asportabile dal singolo piardel è fissato in 40 quintali. Per la rilevazione di tale misura verrà effettuata la matricinatura di anno in anno previa richiesta al custode forestale competente prima dell'effettuazione del taglio.
2. L'utilizzazione del piardel dovrà avvenire prioritariamente mediante raccolta degli scarti e dei residui della lavorazione dell'altofusto eventualmente eseguita nel piardel.
3. Il taglio delle latifoglie deve essere eseguito a regola d'arte con l'assoluto rispetto e rilascio delle matricine segnate, la legna e le ramaglie devono essere sistemate in modo da lasciare libere le strade, i sentieri ed i corsi d'acqua.
4. L'installazione di fili a sbalzo deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità forestale provinciale. Una volta esaurito il piardel gli stessi dovranno essere prontamente rimossi.
5. Il concessionario è tenuto a mantenere pulite le canalette presenti nel tratto di strada dove è situato il piardel concesso ed al pronto ripristino, a sua cura e spese, dei danni cagionati ad infrastrutture pubbliche dal taglio o dall'esbosco.
6. È cura del concessionario mantenere efficiente e transitabile il tratto di strada adibita all'esbosco del piardel assegnato.
7. Nel caso di inadempimento rispetto agli obblighi sanciti dai commi 3 e 4 del presente articolo, l'amministrazione comunale provvederà a sistemare la strada con addebito delle spese al concessionario, salve eventuali ed ulteriori sanzioni a titolo di risarcimento per i danni causati ai beni di pubblica proprietà.
8. Il taglio e l'utilizzazione della legna da ardere dovranno essere condotti nel rigoroso rispetto delle Prescrizioni di Massima e Norme di Polizia Forestale di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.

### **Art. 16** **Divieti**

1. È fatto esplicito divieto ai concessionari:
  - a) di subaffittare le particelle concesse;
  - b) di commercializzare, a qualsiasi titolo, la legna ricavata dalle particelle stesse;
  - c) di eseguire scavi o dissodamenti di qualsiasi natura nelle particelle in uso, salvo esplicita autorizzazione scritta da parte dell'amministrazione e con le modalità indicate dall'autorità

forestale provinciale secondo i principi dettati dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” e relativi regolamenti di esecuzione;

- d) di depositare la legna proveniente dal piardel in luogo diverso dall’abitazione del concessionario. Qualora vi sia la necessità di deposito della legna ricavata in un luogo diverso dall’abitazione del titolare assegnatario, lo stesso deve comunicare preventivamente l’esigenza all’amministrazione comunale, indicando il luogo individuato.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti a), b) del comma precedente, comporta l’immediata revoca della concessione, l’obbligo di restituzione al proprietario dei beni eventualmente già asportati e la sospensione per i successivi due anni dalla possibilità di richiedere un nuovo piardel.
3. L’inosservanza della disposizione di cui al punto c) impone l’obbligo del ripristino dello strato precedente e l’assoggettamento del trasgressore alle sanzioni amministrative previste dalla legislazione provinciale in materia.
4. Il Comune rimane esclusivo proprietario dei beni ceduti in uso e di quanto in essi rinvenuto. Rimane proprietario anche degli alberi di altofusto, delle matricine e di quant’altro non venga assegnato al taglio da parte dell’autorità forestale.
5. Il Comune si riserva il diritto di eseguire o di far eseguire a proprio insindacabile giudizio, entro il perimetro del bene concesso in uso, lavori di rimboschimento o di cura colturale al popolamento forestale (escluso il taglio della legna, anche ai fini di ripulitura), senza che il concessionario possa opporre pretese per disagi, danni o limitazioni subite.
6. Il Comune può disporre controlli sul bene concesso allo scopo di accertare lo stato di esecuzione dei lavori di utilizzazione.

## **TITOLO IV**

### **LEGNA DESTINATA ALLA POPOLAZIONE ANZIANA**

#### **Art. 17**

#### **Definizione e misura del diritto**

1. Si intende per “legna destinata alla popolazione anziana” la legna da ardere che il Comune riserva annualmente ai soggetti residenti che compiano l’età di anni 70 nel corso dell’anno della richiesta.
2. Hanno diritto all’acquisto della legna destinata alla popolazione anziana i residenti del Comune in numero di circa 30/40 quintali per ogni nucleo familiare a seconda della disponibilità annua del materiale, con esclusione dei nuclei familiari a cui sia già stato assegnato il piardel o la sorte di legna.

3. Il diritto a godere della legna destinata alla popolazione anziana comprende il trasporto presso il domicilio del richiedente di stanghe legna da ardere.

### **Art. 18**

#### **Costi e procedure per la prenotazione della legna destinata alla popolazione anziana**

1. La richiesta della legna destinata alla popolazione anziana dovrà essere presentata a partire dal 1° gennaio ed entro il termine perentorio fissato al 31 marzo di ogni anno.
2. Il contributo per la concessione della legna destinata alla popolazione anziana, è fissato annualmente applicando una riduzione del 40% sulla somma corrisposta dal Comune alla ditta boschiva incaricata dell'esbosco e della consegna del materiale.
3. Il pagamento delle somme previste dall'amministrazione comunale per la concessione legna destinata alla popolazione anziana andrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura di vendita rilasciata dal Comune.
4. Con la prenotazione il richiedente si impegna sotto la propria personale responsabilità ad usare il legnatico concesso esclusivamente per l'abitazione di residenza.
5. In sede di prenotazione il richiedente dovrà indicare nella domanda il luogo ove intende ricevere il materiale acquistato. Tale luogo dovrà essere idoneo al transito di mezzi agricoli, anche pesanti. In caso di inidoneità del luogo indicato la legna acquistata verrà depositata sulla proprietà comunale appositamente individuata, con obbligo per l'acquirente di provvedere allo sgombero nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione del luogo di deposito.

## **TITOLO V**

### **LEGNAME “USO INTERNO”**

#### **Art. 19**

##### **Definizione e misura del diritto**

1. Si intende legname “uso interno” il quantitativo di legname concedibile ai cittadini residenti nel Comune per lavori di costruzione, risanamento, ristrutturazione o sistemazione di beni, ubicati nel territorio comunale, quali l'abitazione principale, fienili, legnaie, tettoie, strutture destinate al ricovero di animali domestici.
2. Il legname “uso interno” è assegnato “in piedi”.
3. Il Comune, su indicazione della autorità forestale provinciale e dei custodi competenti per zona, definirà di volta in volta il luogo dove può essere prelevato il legname.

**Art. 20**  
**Costi e procedure per la prenotazione del legname “uso interno”**

1. Per le richieste di legname “uso interno” è necessario produrre la seguente documentazione:
  - domanda su apposito modulo firmata dal/i proprietario/i dell’immobile con indicata l’ubicazione dello stesso, nonché la relativa particella edificabile;
  - SCIA in cui è specificata la superficie interessata dall’intervento con analitica e dettagliata misurazione del legname occorrente.
2. I cittadini che necessitano di legname “uso interno” dovranno presentare domanda di assegnazione a partire dal 1° gennaio ed entro e non oltre il termine perentorio fissato al 31 marzo di ogni anno.
3. Ulteriori domande potranno essere prese in considerazione solo nel caso di urgenti, inderogabili ed accertate necessità che si verificassero per caso fortuito o forza maggiore, oppure nel caso si possa dare soddisfazione alla richiesta con piante ancora disponibili comprese nel verbale annuo d’assegno di legname d’uso interno, o con materiale schiantato o sradicato. Dell’accettazione di domande presentate fuori termine sarà data comunicazione al richiedente nel termine di 15 giorni dalla presentazione della domanda.
4. L’avente diritto potrà proporre domanda di legname ad uso interno una sola volta per anno solare.
5. Il legname assegnato deve essere tagliato, salvo proroga motivata, entro 12 mesi dalla data di assegnazione; trascorso il termine il legname torna nella disponibilità dell’amministrazione.
6. Il prezzo di cessione del legname “uso interno” e il quantitativo massimo cedibile è così stabilito:

TIPO DI UTILIZZO	PREZZO	MC MASSIMI
Creazione o ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione familiare	50% del valore di macchiatico	20 mc
Ristrutturazione fienili	50% del valore di macchiatico	15 mc
Creazione o ristrutturazione di pertinenze dell’immobile adibito ad abitazione familiare	50% del valore di macchiatico	6 mc
Creazione o ristrutturazione di ricoveri agricoli o baiti per la legna non accessori alla all’immobile adibito ad abitazione familiare	Prezzo di macchiatico	5 mc
Riparazioni dell’immobile adibito ad abitazione familiare necessarie a seguito di incendio o calamità naturali	50% del valore di macchiatico	30 mc

7. Il richiedente, con l’accettazione del legname assegnato, solleva l’amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nella conduzione delle operazioni di allestimento, esbosco e trasporto del legname stesso. Il richiedente risponde in proprio di qualsiasi danno o violazione riscontrata durante le suddette operazioni.

## TITOLO VI

### LEGNAME DERIVATO DA SCHIANTI, SRADICAMENTI O DA ATTACCHI PARASSITARI

#### Art. 21

#### **Costi e procedure per l'utilizzo del legname derivante da schianti, sradicamenti o attacchi parassitari**

1. Gli aventi diritto d'uso civico possono usufruire gratuitamente della legna raccogliatrice (cimali, cortecce, rami e altri residui di tagli giacenti al suolo) purché in stato di oltrepassata stagionatura, senza autorizzazione del Comune.
2. Quantitativi di legna e legname fino a 30 mc, derivati da schianti, sradicamenti o attacchi parassitari, possono essere richiesti dai residenti del Comune per non più di una volta l'anno.
3. Il prezzo di vendita del legname di cui al presente articolo è determinato dall'amministrazione comunale al 50% del prezzo del macchiatico rilevato al momento della domanda, oltre ad IVA nei termini di legge.
4. Il Comune può valutare di vendere legna e legname derivante da schianti, sradicamenti o attacchi parassitari anche a soggetti residenti in frazioni del Comune differenti da quella in cui è situato il legnatico richiesto, qualora per ragioni di sicurezza e salute boschiva sia comunque preferibile asportare immediatamente il prodotto legnoso dalla zona di rinvenimento. Di ciò sarà data comunicazione al Municipio del luogo ove si trova il legname prelevato.
5. In caso di più domande, a parità di prezzo offerto per l'acquisto, è preferita la richiesta presentata dal residente nella frazione in cui è stato reperito il legname schiantato, sradicato o soggetto ad attacchi parassitari. Nel caso di domande presentate da residenti nella medesima frazione la vendita andrà a favore del soggetto che ha presentato per primo la domanda.
6. Il richiedente, con l'accettazione del legname assegnato, solleva l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità nella conduzione delle operazioni di allestimento, esbosco e trasporto del legname stesso. Il richiedente risponde in proprio di qualsiasi danno o violazione riscontrata durante le suddette operazioni.

## **TITOLO VII**

### **RICHIESTA DI PASCOLAMENTO SU PARTICELLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE**

#### **Art. 22**

##### **Definizione e misura del diritto**

1. Ogni nucleo familiare può far pascolare propri equini, bovini, caprini ed ovini sui terreni d'uso civico a ciò destinati dal piano forestale aziendale di zona, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza.
2. Il numero massimo di capi ammesso al pascolo è quello descritto nell'originale decreto di assegnazione. In mancanza di esplicita previsione il Comune, sulla base delle disposizioni tecniche forestali e delle determinazioni dell'autorità forestale provinciale, stabilisce il numero massimo di capi ammessi al pascolo in ogni zona a ciò destinata.

#### **Art. 23**

##### **Costi e procedure per l'utilizzo di zone pascolive**

1. Entro il 31 marzo di ogni anno i possessori di capi di bestiame interessati al pascolo in zone di proprietà comunale, dovranno presentare richiesta per iscritto al Comune. La domanda deve essere corredata dall'indicazione del numero dei capi destinati al pascolo nonché del prospetto delle zone proposte al pascolo con allegata cartografia.
2. Le domande presentate saranno valutate dall'amministrazione comunale, unitamente all'autorità forestale provinciale competente. L'amministrazione comunale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del presente regolamento, determina il prezzo eventualmente richiesto per l'esercizio del diritto.